



CITTÀ DI CIAMPINO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ORDINANZA SINDACALE UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE

**N. 13 - REG. GEN. N. 65
DEL 19-05-2020**

OGGETTO:	Ordinanza di apertura e chiusura attività commerciali - integrazioni.
-----------------	---

IL SINDACO Daniela Ballico

Vista

l'ordinanza sindacale n. 11 reg. gen. n. 63 del 18 maggio 2020, con la quale si è disposto con decorrenza dal **18 maggio 2020**, per i motivi di cui sopra e che si intendono qui integralmente riportati, di disciplinare gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali autorizzati alle attività, come di seguito specificato:

- a.** attività specializzate per la vendita di prodotti agricoli e materiali edili: giorni feriali ore **07,00 - 20,00**;
 - b.** commercio al dettaglio: giorni feriali ore **8,00 – 20,00** giorni festivi **8,00 – 15,00**;
 - c.** attività artigianali di pizzeria a taglio e similari: tutta la settimana ore **8,00-24,00**;
 - d.** esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: tutta la settimana ore **6,00-01,00**;
- E' consentito il food delivery anche oltre i suddetti orari di chiusura
- e.** Servizi alla persona (Acconciatori ed Estetisti): giorni feriali ore **07,00- 21,00** giorni festivi **8,00 – 15,00**;

Considerato

che con lo stesso provvedimento si è precisato che le attività di cui è consentita la riapertura adottano tutte le generali misure di sicurezza relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché quelle specificamente definite per ciascuna tipologia nelle Linee di indirizzo per la riapertura allegate alla disposizione regionale del 16 maggio 2020, n. Z00041 e che formano parte integrante e sostanziale del presente atto. Le attività per le quali non sono definite specifiche disposizioni ricorrono ai principi generali di igiene e contenimento del contagio contenute;

- a.** nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020.
- b.** nelle linee guida nazionali in materia di sanificazione;

che le disposizioni del presente provvedimento riguardano esclusivamente gli orari di apertura e chiusura degli esercizi e che rimane ferma ogni prerogativa statale o regionale in merito alle attività che debbano continuare a stare aperte o essere chiuse in relazione al mutare delle situazioni collegate all'emergenza epidemiologica COVID-19;
che è espressamente fatta salva la possibilità dell'esercente l'attività autorizzate all'apertura di poter usufruire o meno della chiusura settimanale;
che è fatto obbligo all'esercente l'attività autorizzata di apporre un apposito cartello indicante l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio;
che in caso di violazione delle suddette disposizioni, salvo che non ricorra anche un reato, si applicano le attuali **sanzioni amministrative** (da 400 a 3.000 €). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica anche la sanzione amministrativa accessoria della **chiusura dell'esercizio** o dell'attività da 5 a 30 giorni. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto, mentre quelle per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte;
che i destinatari della richiamata ordinanza sono stati invitati a voler rispettare e far rispettare scrupolosamente le disposizioni che precedono emesse ad esclusivo interesse della collettività, a tutela della sicurezza pubblica e per impedire assembramenti di persone che potrebbe agevolare la diffusione del COVID-19;
che detto provvedimento ha natura sperimentale ed ha efficacia fino al 3 giugno e comunque fatta salva la possibilità da parte degli organi statali o regionali di modificarne i contenuti in esito al mutare delle condizioni connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19 ;

- Dato atto che è emersa la necessità di integrare la regolamentazione dell'orario di apertura e chiusura delle altre attività commerciali non espressamente ricomprese nel provvedimento sindacale n. 11 del 18 maggio e nello specifico:
medie e grandi strutture di vendita in relazione ai settori merceologici per i quali sono autorizzate all'esercizio;
-Phone center – internet point;
- Evidenziato che può essere rilevata la permanenza di alcune azioni di eccezionalità ed urgenza, tendenti al miglioramento ed a garantire le misure di svolgimento delle attività, al fine della tutela della sanità pubblica;
- Rilevata l'opportunità di regolamentare la disciplina dello svolgimento delle suddette attività prevedendo un orario di apertura e chiusura degli esercizi commerciali autorizzati alle attività, più confacente al rispetto dei contenuti delle linee guida adottate e idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nei settori di riferimento;
- Considerato che la previsione dell'anticipazione dell'orario di apertura e del prolungamento dell'orario di chiusura degli esercizi commerciali autorizzati alle attività, nonché consentire lo svolgimento dell'attività anche nei giorni di riposo settimanale costituisce un più agevole allungamento dei flussi di frequentazione degli avventori nell'arco della giornata, in modo che vengano ridotte le situazioni di assembramento e che sono agevolati dalla stagione estiva;
- Ritenuto pertanto, disporre, ad integrazione dell'ordinanza sindacale n. 11 del 18 maggio 2020, che con decorrenza dal **19 maggio 2020** gli orari di apertura e chiusura delle seguenti attività sono disciplinati come seguono:
-medie e grandi strutture di vendita in relazione ai settori merceologici per i quali sono autorizzate all'esercizio: **tutta la settimana 07,00 – 21,00**
-Phone center – internet point **ore 8,00 – 20,00** giorni festivi **8,00 – 15,00**
-Laboratori non alimentari, svolti in forma artigianale e non: giorni feriali **ore 8,00 – 20,00** giorni festivi **8,00 – 15,00**
- Precisato che la presente ordinanza ha natura sperimentale ed ha efficacia fino al 3 giugno e, comunque, fatta salva la possibilità da parte degli organi statali o regionali di modificarne i contenuti in esito al mutare delle condizioni connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19
- Visti il D.lgs. n. 114/98 e ss. mm. e ii.;
l'art. 50 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
Lo statuto del Comune di Ciampino;

Ordina

ad integrazione dell'ordinanza sindacale n. 11 del 18 maggio 2020, che con decorrenza dal **19 maggio 2020** gli orari di apertura e chiusura delle seguenti attività siano disciplinati come seguono:

- Medie e Grandi Strutture di Vendita in relazione ai settori merceologici per i quali sono autorizzate all'esercizio **tutta la settimana 07,00 – 21,00;**
- Phone center – internet point: giorni feriali **ore 8,00 – 20,00** giorni festivi **8,00 – 15,00;**
- Laboratori non alimentari, svolti in forma artigianale e non: giorni feriali **ore 8,00 – 20,00** giorni festivi **8,00 – 15,00.**

In caso di possesso di più titoli abilitativi relativi ad attività esercitate nello stesso locale, il titolare può scegliere l'orario di apertura al pubblico tra quelli previsti, rispettando il criterio della prevalenza dell'attività esercitata.

Le attività di cui è consentita la riapertura adottano tutte le generali misure di sicurezza relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché quelle specificamente definite per ciascuna tipologia nelle Linee di indirizzo per la riapertura allegata alla disposizione regionale del 16 maggio 2020, n. Z00041 e che formano parte integrante e sostanziale del presente atto. Le attività per le quali non sono definite specifiche disposizioni ricorrono ai principi generali di igiene e contenimento del contagio contenute:

- a. nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020.
- b. nelle linee guida nazionali in materia di sanificazione.

Le disposizioni del presente provvedimento riguardano esclusivamente gli orari di apertura e chiusura degli esercizi, ferma restando ogni prerogativa statale o regionale in merito alle attività che debbano continuare a stare aperte o essere chiuse in relazione al mutare delle situazioni collegate all'emergenza epidemiologica COVID-19.

E' espressamente fatta salva la facoltà del titolare dell'attività in ordine all'apertura o meno della stessa sia nei giorni feriali che in quelli festivi e la possibilità di poter usufruire o meno della chiusura settimanale e della chiusura infrasettimanale di mezza giornata, nel rispetto degli accordi aziendali e dei contratti collettivi di lavoro.

E' fatto obbligo all' esercente l'attività autorizzata di apporre un apposito cartello indicante l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio.

In caso di violazione delle suddette disposizioni, salvo che non ricorra anche un reato, si applicano le attuali **sanzioni amministrative** (da 400 a 3.000 €). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica anche la sanzione amministrativa accessoria della **chiusura dell'esercizio** o dell'attività da 5 a 30 giorni. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto, mentre quelle per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte.

Invita

i destinatari della presente Ordinanza a voler rispettare e far rispettare scrupolosamente le disposizioni che precedono emesse ad esclusivo interesse della collettività, a tutela della sicurezza pubblica e per impedire assembramenti di persone che potrebbe agevolare la diffusione del COVID-19

La presente ordinanza ha natura sperimentale ed ha efficacia fino al 3 giugno e comunque fatta salva la possibilità da parte degli organi statali o regionali di modificarne i contenuti in esito al mutare delle condizioni connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19.

Restano fatti salvi gli effetti dell'ordinanza sindacale n. 11 del 18 maggio 2020.

- La diffusione della presente ordinanza sarà effettuata mediante pubblicazione all'albo pretorio on line.
- Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro 60 giorni al T.A.R. Lazio, o in alternativa entro 120 giorni Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica
- Il Comando Polizia Locale, gli Agenti e Ufficiali della Forza Pubblica sono incaricati circa la vigilanza sulla ottemperanza della presente ordinanza.
- Copia della presente ordinanza viene inviata alla Prefettura di Roma.

La presente Ordinanza è indirizzata a:

Ai Messi comunali	Sede	per la notifica
Segreteria del Sindaco	Sede	per la raccolta
Al Dirigente del IV Settore	Sede	per competenza
Al Comando della P.L. e Protezione Civile	Sede	per l'esecuzione
Alla Tenenza dei C.C. CIAMPINO,	Viale Kennedy, 50/b/1	per l'esecuzione
Al Commissariato di P.S. MARINO	P.zza Don L. Sturzo, 23	per l'esecuzione
Segretario generale	Sede	per conoscenza.

Ciampino, 19-05-2020

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
F.to GIOVANNI
GIAQUINTO

IL SINDACO
F.to Daniela Ballico

Publicata on line sul sito istituzionale, il 19.05.2020

Copia atto uso amministrativo